



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Michele RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
68	26/02/2026	216	02	01

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81 in applicazione dell'art. 133 comma 3 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii. – a seguito di verbale n. 10/2025 del 17/04/2025 elevato dai Carabinieri Forestale Campania Gruppo di Napoli.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Terza – Sezione II – Titolo III – art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- b) l'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 1 che *“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”* e al comma 4 che *“In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito”*; c) l'art. 133, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”*
- c) l'art. 135, 1° comma, così recita *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, co. 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- d) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- e) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- f) con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;
- g) con D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024 la Regione Campania ha provveduto ad una riorganizzazione dei propri uffici all'esito della quale la “Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” e la “UOD 501708 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli” hanno acquisito le seguenti denominazioni “Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione” - “U.O.S. 216.02.01 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli. Osservatorio Regionale Rifiuti e Documentazione

RILEVATO che:

- il Nucleo di Napoli dei Carabinieri Forestale Campania, al fine di verificare i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività, effettuava in data 17/04/2025 un sopralluogo presso l'officina meccanica di *OMISSIS* *OMISSIS*, sita nel Comune di Casandrino alla via *****OMISSIS****, accertando che la ditta non era in possesso delle analisi delle acque reflue in lavorazione dell'ultimo anno, e quindi che effettuava lo scarico senza osservare le prescrizioni autorizzative;

- con verbale in pari data n. 10/2025 si contestava al Sig. *****OMISSIS*****, titolare della omonima ditta individuale “Officina Meccanica *****OMISSIS*****”, la violazione sanzionata dall'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- il suddetto verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta immediatamente notificato al trasgressore e trasmesso alla Regione Campania per gli atti di competenza;
- il trasgressore non ha fatto pervenire proprie memorie difensive, né richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1991;

CONSIDERATO che alla luce della documentazione agli atti

- risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini della legittima applicazione della sanzione;
- non risultano irrogate precedenti sanzioni, per violazioni al D.lgs. n. 152/06 a carico del medesimo soggetto;

RITENUTO per quanto considerato,

- di dover provvedere in conformità all'art. 18 della legge richiamata n. 689/1981, in quanto autorità competente, ad applicare al caso in esame la sanzione prevista dal D.Lgs.152/06 all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e ad ingiungerne il pagamento;
- di dover individuare la misura della sanzione nel rispetto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della Legge n. 289/1981, e di cui al D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011, e quindi determinarla nella misura minima edittale in € 1.500,00;

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;
- la D.G.R. Campania n. 408 del 31/07/2024

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Anna Fusaro, che attesta che, in capo a sé stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali

DECRETA

di ordinare ed ingiungere al Sig. *****OMISSIS*****, nato a **OMISSIS* (NA) il **OMISSIS*, ivi residente in via **OMISSIS** titolare della omonima ditta individuale "Officina Meccanica *****OMISSIS*****" con sede alla via ****OMISSIS*** del Comune di Casandrino, per la violazione dell'art. 124, come sanzionata dall'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento al verbale di accertamento e contestazione di cui in premessa, il pagamento della complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione *Altre tipologie di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 533**, con indicazione della seguente causale: entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs.3 aprile2006 n.152, UOS 216.02.01, indicando numero del D.D. e data. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo: autorizzazioniambientali.napoli@pec.regione.campania.it;

AVVERTE CHE

-avverso la presente Ordinanza-Ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;

- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.D. su citata, che si riserverà di decidere in merito;

- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC ai seguenti destinatari:

- Sig. *****OMISSIS*****, nato a **OMISSIS* (NA) il **OMISSIS*, ivi residente in via **OMISSIS*, titolare della ditta individuale “Officina Meccanica *****OMISSIS*****” con sede in via *****OMISSIS*** del Comune di Casandrino

- Comando Regione Carabinieri Forestale Campania - Gruppo di Napoli, che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione “Casa di Vetro” del sito web regionale.

Michele RAMPONE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa